

## ACCORDO

**Oggetto: R. 35/2021 – D.G.R. 456/2023 – D.D. 166 del 13/10/2023 – Acquisizione di servizi di promozione a favore delle aziende marchigiane in occasione dell'evento fieristico "Moda Italia" e "Shoes from Italy" (Tokyo, 6 – 8 febbraio 2024) – importo € 53.460,00 oltre IVA al 22% – bilancio 2023/2025 – annualità 2024 – SMART CIG A022624E5A".**

Il presente accordo è stipulato tra:

- l'Agenzia per il Turismo e l'Internazionalizzazione delle Marche - A.T.I.M., C.F. e P.IVA 02918510427, con sede legale in Via Gentile da Fabriano n. 9 – 60125 Ancona (AN) (d'ora in poi committente), rappresentata dal dott. Marco Bruschini in qualità di Direttore, e
- Agenzia ICE – Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane, con sede legale in Via Liszt n. 21 a Roma, CAP 00144, P.IVA 12020391004, le condizioni di seguito riportate.

### **Art. 1) Oggetto**

L'accordo ha ad oggetto la prestazione di cui al D.G.R. 456 del 22/12/2022 riguardante l'acquisizione dei servizi di promozione delle aziende marchigiane nell'ambito dell'evento "Moda Italia" e "Shoes from Italy". In particolare si prevede, per ogni espositore:

- stand fino a 9 mq preallestito, per aziende di calzature e pelletteria;
- stand fino a 18 mq preallestito, per aziende di abbigliamento e accessori moda (incluso abbigliamento in pelle, pellicceria);
- inserimento brand/nome nel catalogo espositori;
- azioni di stampa/comunicazione;
- assistenza espositori

### **Art. 2) Durata**

L'efficacia del contratto ha inizio dalla stipulazione della presente.

La prestazione deve essere svolta nei giorni indicati per l'evento e quelli propedeutici allo stesso (Tokyo, 6 – 8 febbraio 2024).

### **Art. 3) Corrispettivo e pagamento**

Il corrispettivo, onnicomprensivo, fisso e invariabile, per la prestazione oggetto del presente atto, è pari all'imponibile di € 53.460,00 oltre a IVA al 22% pari a € 11.761,20 per un costo complessivo di € 65.221,20. Il predetto corrispettivo si riferisce all'esecuzione della prestazione assunta a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni di cui al presente atto.

Il corrispettivo è accettato dall'esecutore a tutto suo rischio in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime. Lo stesso è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità non previamente valutata dall'esecutore.

L'esecutore non può vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, salvo quanto espressamente previsto dal presente atto.

Il predetto corrispettivo si riferisce all'esecuzione della prestazione assunta a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni di cui al presente atto.

L'indirizzo di fatturazione di ATIM è:

ATIM – Agenzia per il Turismo e l'Internazionalizzazione delle Marche  
Via Gentile da Fabriano n. 9 Ancona (AN) 60125  
P.IVA e C.F. 02918510427

# ATIM

*Agenzia per il Turismo e  
l'Internazionalizzazione  
delle Marche*

Codice Univoco RU3328  
Codice IPA GMXNO8SD  
Split Payment SI  
CIG **A022624E5A**

## **Art. 4) Modalità di esecuzione.**

È fatto assoluto divieto all'esecutore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Accordo, a pena di nullità dell'Accordo medesimo.

In caso di inadempimento da parte dell'esecutore degli obblighi di cui al presente articolo, il committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, il presente Accordo.

L'esecutore si obbliga ad effettuare direttamente la prestazione in oggetto nel rispetto di tutte le clausole e condizioni, nessuna esclusa od eccettuata, contenute nel presente Accordo, nonché delle indicazioni impartite dal committente.

## **Art. 5) Obblighi, oneri e adempimenti a carico dell'esecutore**

Sono a carico dell'esecutore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico al committente per legge.

Sono a carico dell'esecutore, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui al presente Accordo, tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività, e dei servizi oggetto del presente atto medesimo, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione contrattuale.

L'esecutore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto.

Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate nel presente Accordo; in ogni caso, l'esecutore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

L'esecutore si impegna espressamente a:

- a) impiegare, a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione delle prestazioni;
- b) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
- c) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire al committente di monitorare la conformità dei servizi e delle forniture alle norme previste nel presente Accordo;
- d) predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;
- e) osservare, nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal committente;
- f) non opporre al committente qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alla fornitura o alla prestazione dei servizi assunti;
- g) manlevare e tenere indenne il committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

L'esecutore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal committente.

L'esecutore si obbliga a dare immediata comunicazione al committente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente Accordo.

# ATIM

*Agenzia per il Turismo e  
l'Internazionalizzazione  
delle Marche*

Sono a carico dell'esecutore, intendendosi remunerati con il corrispettivo di cui all'art. 3, tutti gli oneri e rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione della fornitura. In caso di inadempimento da parte dell'esecutore agli obblighi di cui ai precedenti commi, il committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto la presente fornitura ai sensi delle successive disposizioni in tema di risoluzione.

## **Art. 6) Danni e responsabilità civile**

L'esecutore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'esecutore stesso quanto del committente o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

## **Art. 7) Diritti di proprietà, brevetti industriali e diritti di autore**

Il committente non assume alcuna responsabilità nel caso in cui l'esecutore abbia usato, nell'esecuzione del servizio, dispositivi o soluzioni tecniche di cui altri abbiano ottenuto la privativa. L'esecutore, pertanto, si assume ogni responsabilità nei confronti dei terzi per l'uso di software, dispositivi, brevetti, attrezzature o per l'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino brevetti o diritti d'autore, tenendo indenne il committente da ogni pretesa da chiunque azionata, nonché da tutti i costi, le spese o responsabilità relative, ivi comprese le spese legali eventualmente conseguenti, per la violazione di diritti d'autore, di marchio o brevetto, comunque connessi alle prestazioni contrattuali.

## **Art. 8) Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro**

L'esecutore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

## **Art. 9) Certificazione di regolare esecuzione**

Le prestazioni acquisite sono soggette a certificazione di regolare esecuzione, ai fini della liquidazione del saldo finale.

## **Art. 10) Recesso**

Il committente ha il diritto di recedere in qualunque tempo e per qualsiasi motivo dal presente atto, in tutto o in parte. L'esecutore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo o rimborso.

## **Art. 11) Adempimenti dell'esecutore derivanti dal documento denominato "Patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"**

Con l'accettazione delle condizioni del presente atto, l'esecutore conferma la piena conoscenza degli obblighi, degli oneri e del connesso regime sanzionatorio, previsti nel documento denominato "Patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" già sottoscritto dalle parti, con particolare riferimento a quelli concernenti la fase di esecuzione della prestazione assunta.

## **Art. 12) Tracciabilità flussi finanziari**

L'esecutore si impegna a rendere tracciabili tutti i movimenti finanziari relativi al servizio oggetto della presente fornitura, osservando puntualmente quanto previsto dal comma 1, dell'art. 3, della Legge n.136 del 13/08/2010 e successive modifiche e riportando per ciascuna transazione, il seguente riferimento: **CIG A022624E5A**

## Art. 13) Riservatezza

ICE Agenzia e Regione Marche si impegnano a garantire la riservatezza delle informazioni, non divulgheranno alcuna informazione riservata a terzi se non quanto necessario per adempiere agli obblighi stabiliti nel presente Accordo. Ai fini del presente Accordo, per "Informazioni riservate" si intendono tutte le informazioni commerciali, finanziarie, operative, relative a customeri, fornitori e altre informazioni divulgate da una parte all'altra e non generalmente note o divulgate al pubblico o note alla parte ricevente esclusivamente per motivi di negoziazione o esecuzione del presente Accordo e includerà, senza limitazione, i termini del presente Accordo. Le suddette restrizioni di riservatezza resteranno in vigore anche successivamente alla scadenza o risoluzione del presente Accordo.

## Art. 14) Rispetto della normativa vigente

Ciascuna parte si impegna a rispettare tutte le leggi, le ordinanze, i codici, i regolamenti, gli standard e gli ordini giudiziari e amministrativi applicabili (collettivamente, "Leggi applicabili") relativi ai propri doveri, obblighi e prestazioni ai sensi del presente Accordo, come pure si impegna a rispettare la normativa applicabile in materia di protezione dei dati, trasparenza e privacy.

## Art. 15) Rapporto tra le parti

Il presente Accordo non crea né può creare in futuro nessun tipo di lavoro dipendente tra le parti.

## Art. 16) Foro competente

Il presente Accordo sarà trattato come se fosse stipulato all'interno dell'Italia (lo "Stato Governante") e sarà regolato e interpretato secondo le leggi di tale Stato. Le parti si sottopongono irrevocabilmente alla giurisdizione dei tribunali dello Stato Governante in relazione a tutte le controversie o questioni derivanti da o relative al presente Accordo.

E' necessario inserire nella fattura le seguenti informazioni:

Informazione	Valore
Codice univoco ufficio	RU3328
Ordine di acquisto	DD .....
Identificativo del responsabile del procedimento	BRSMRC65M02H501K
Identificativo fascicolo	10.50/2023/ATIM/76
Codice unico di progetto (CUP)	no
Codice identificativo di gara (CIG)	<b>A022624E5A</b>

In fede, si sottoscrive il presente accordo,

**A.T.I.M.**

(Dott. Marco Bruschini)  
Documento informatico firmato digitalmente

**Agenzia ICE**

(Il legale rappresentante)  
Documento informatico firmato digitalmente